

DIMISSIONI VOLONTARIE

DOCUMENTO NORMATIVO

HRO
Relazioni Industriali

Febbraio 2008



INDICE

| | |
|--|--------|
| Scopo e campo di applicazione | pag. 3 |
| Quadro normativo | pag. 3 |
| Aspetti procedurali del sistema a carico del lavoratore | pag. 4 |
| Aspetti procedurali del sistema a carico del datore di lavoro | pag. 4 |
| Ulteriori indicazioni | pag. 5 |
| Appendice | |
| Allegato 1 Decreto interministeriale 21 gennaio 2008 | pag. 6 |
| Allegato 1 Legge 17 ottobre 2007, n. 188 | pag. 8 |

Scopo e campo di applicazione

Facendo seguito alla comunicazione inviata in data 10 dicembre 2007, con il presente documento viene illustrata la nuova normativa in materia di dimissioni volontarie.

La disciplina in questione è stata introdotta dalla Legge del 17 ottobre 2007, n. 188 (Allegato 2), la cui attuazione veniva rinviata a un successivo Decreto. Con la pubblicazione del Decreto interministeriale del 21 gennaio 2008 (Allegato 1) nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 la nuova normativa relativa alle dimissioni volontarie diverrà operativa a decorrere dal **5 marzo 2008**.

Pertanto, dal **5 marzo 2008** il lavoratore che intenda presentare le proprie dimissioni dovrà farlo, **esclusivamente**, avvalendosi del **sistema informatico MDV** (Modulo Dimissioni Volontarie) messo a disposizione, gratuitamente, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso il sito www.lavoro.gov.it.

Ogni altra modalità adottata dal lavoratore per rassegnare le proprie dimissioni volontarie è nulla e, quindi, priva di ogni efficacia.

Quadro normativo

La nuova normativa prevede che il lavoratore per rassegnare le proprie dimissioni volontarie debba compilare un **modulo informatico**, che ha valenza su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione.

Lo stesso è l'**unico documento** attraverso il quale il lavoratore può rassegnare validamente le proprie dimissioni.

Come già accennato, **ogni altra modalità con la quale il lavoratore manifesti la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro è nulla e, di conseguenza, le dimissioni non avranno alcun effetto.**

La data di emissione del **modulo informatico** riveste un'importanza determinante in quanto la norma prevede che lo stesso possa essere utilizzato **soltanto nei 15 giorni successivi e non oltre**.

Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto di lavoro.

La nuova procedura è applicabile a tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Aspetti procedurali del nuovo sistema a carico del lavoratore

Il lavoratore che intenda recedere dal contratto di lavoro è tenuto ad acquisire la modulistica (MDV), direttamente, on-line dal sito del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale www.lavoro.gov.it.

Il modulo ufficiale di dimissioni deve riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché i campi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore ovvero della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

Al fine di garantire l'invio corretto di una **dimissione** è stato definito un preciso flusso informativo che dettaglia ogni singola operazione del **processo di invio**.

In sintesi, il processo di invio prevede i seguenti adempimenti:

- **registrazione al Modulo Dimissioni Volontarie (MDV)/Delega.** Sono abilitati ad accedere al sistema, **esclusivamente, i lavoratori (o loro delegati)** che intendano recedere da un contratto di lavoro. Tale registrazione consente il riconoscimento dell'utente e, quindi, la certezza dell'identità;
- **invio on-line del modulo.** Dopo avere effettuato l'accesso, l'utente compila il form relativo alle dimissioni volontarie. Al termine della compilazione, il modulo viene protocollato (certificazione della data certa), viene attribuito un codice univoco di comunicazione e i dati vengono inviati ai soggetti istituzionali. L'esito dell'operazione viene confermato mediante il rilascio della ricevuta di transazione che l'utente potrà stampare;
- **aggiornamento della posizione del lavoratore.** Il modulo, così compilato, dovrà essere consegnato al datore di lavoro.

In caso di anomalie o errori, il sistema prevede funzionalità di gestione per verificare le dimissioni inoltrate e annullare una dimissione volontaria, attraverso apposita comunicazione effettuata con gli stessi meccanismi di delega e con un sistema di ricevute atte a garantire la certezza dell'identità dell'utente e la riservatezza dei dati personali.

Aspetti procedurali del nuovo sistema a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro a cui viene consegnato il modulo di dimissioni volontarie dovrà **procedere con la consueta comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione medesima**. Al riguardo, si rimanda alle specifiche indicazioni già fornite in materia di comunicazioni obbligatorie.

Ulteriori indicazioni

Si segnala che con un successivo decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dovranno essere definiti i contenuti di specifiche convenzioni che disciplinino le modalità attraverso le quali sarà possibile, per il lavoratore, ricevere assistenza, per la compilazione del modulo, anche tramite le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e i patronati.

Ulteriori informazioni e precisazioni saranno fornite laddove si registrassero eventuali evoluzioni normative in materia.

Allegato 1 – Decreto interministeriale 21 gennaio 2008



Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Di concerto con il

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell'amministrazione digitale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188 occorre definire il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie rese dal lavoratore in caso di recesso dal contratto di lavoro.

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

- a) "modulo", modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recesso dal contratto di lavoro,
- b) "sistema informatico MDV", il sistema informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai soggetti abilitati e ai lavoratori per il rilascio del modulo;
- c) "codice identificativo del modulo", il codice alfanumerico attribuito dalla procedura di rilascio del modulo con validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato reso disponibile al lavoratore con le modalità di cui al successivo articolo 4 e la durata temporale della validità dello stesso;
- d) "soggetti abilitati", i soggetti che sottoscrivono la convenzione predisposta con decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 2007, n. 188;
- e) "codice alfanumerico progressivo di identificazione", il codice alfanumerico attribuito dal sistema informatico MDV.

Art. 2

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la realizzazione del modulo per la comunicazione delle dimissioni volontarie presentate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di lavoro, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 2007, n. 188.



Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con il

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Art. 3

(Modulo per le dimissioni volontarie)

1. Per la comunicazione delle dimissioni volontarie di cui all'articolo 2, è adottato il modulo di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui al precedente comma 1 sostituisce ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.

Art. 4

(Modalità tecniche di rilascio)

1. Il modulo di cui al precedente articolo 3 è reso disponibile ai lavoratori attraverso il sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale www.lavoro.gov.it, con le modalità tecniche di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui all'art. 3 acquisisce i caratteri di non contraffazione o falsificazione con le modalità tecniche definite nell'allegato B.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Cesare Damiano

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Luigi Nicolais

LEGGE 17 Ottobre 2007, n. 188

Disposizioni in materia di modalita' per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche' del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullita', su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonche' spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validita' di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identita' del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonche' l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validita' di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali e' reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche' al

prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella